

COMUNE DI CAGLIARI
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE
DIVISIONE URBANISTICA

REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI INSEGNE
DI ESERCIZIO E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI IN
CENTRO STORICO

GRUPPO DI LAVORO

Arch. Eugenia Atzeni

Ing. Gianni Massa

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Zoccheddu

INDICE

TITOLO.I	DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art.1	(Oggetto del Regolamento).....	4
Art.2	(Ambito di applicazione)	4
Art.3	(Definizioni).....	4
TITOLO.II	CRITERI GENERALI DI INSERIMENTO	5
Art.4	(Disposizioni generali)	5
Art.5	(Disposizioni per la sicurezza di veicoli e pedoni)	6
Art.6	(Disposizioni per i sottoportici).....	7
TITOLO.III	CLASSIFICAZIONE INSEGNE E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI	8
Art.7	(Tipologie delle insegne)	9
Art.8	(Tipologie degli altri mezzi pubblicitari)	8
TITOLO.IV	CRITERI SPECIFICI PER L'INSTALLAZIONE DI INSEGNE ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI	9
Capo.1	Insegne frontali	10
Art.9	(Criteri di inserimento per insegne frontali)	10
Art.10	(Criteri di inserimento per insegne a bandiera).....	11
Capo.2	Altri mezzi pubblicitari	13
Art.11	(Criteri di inserimento per i mezzi pubblicitari temporanei)	13
Capo.3	Tipi di insegne ammessi nelle tipologie di spazio pubblico	15
Art.12	(Collocazioni ammesse nelle tipologie di spazio pubblico)	15
TITOLO.V	PROCEDURA AUTORIZZATIVA	17
Art.13	(Autorizzazione - modalità per le richieste).....	17
Art.14	(Durata e rinnovo dell'autorizzazione)	18
TITOLO.VI	TRANSITORIE E FINALI	19
Art.15	(Sanzioni)	19
Art.16	(Norma transitoria)	19

TITOLO.I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto del regolamento

1. Le presenti norme si applicano per la installazione permanente e/o provvisoria di insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari come definiti all'art. 3 del presente regolamento. I cartelli, così come definiti all'art. 23 del Codice della Strada, sono stati esclusi dal presente Regolamento ai sensi dell'art. 15 della Circolare R.A.S. del 26.10.98.
2. Oggetto del presente regolamento è la definizione di norme che disciplinano i criteri di inserimento di insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari , i loro requisiti formali e dimensionali, le caratteristiche dei materiali e le distanze , in relazione all'ambito della collocazione.
3. Le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, si intendono disciplinate dal vigente Regolamento Comunale di cui alla Del. n°. 304 del 20.11.95.
4. Il presente regolamento è stato redatto in armonia con i seguenti riferimenti normativi:
 - D.L.30.04.92 n. 285 (Codice della Strada)
 - D.L.15.11.93 n. 507
 - D.P.R. 16.12.92 n. 495
 - D.P.R. 16.09.96 n.610
 - Circolare R.A.S 26.10.98
 - D.L. n. 490/99
 - Regolamento Comunale delle imposte sulla pubblicità
 - Piano Quadro del Centro Storico
 - Piano del verde urbano
 - Regolamento Edilizio vigente

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento i seguenti elaborati:

- **Tav. 1 Ambito di intervento**
- **Tav. 2 Tipologie di spazio pubblico**

Art.2 Ambito di applicazione

1. L'ambito interessato dal presente regolamento è costituito dal Centro Storico della città di Cagliari, così come individuato nella Tav.1.

2. Per regolamentare l'inserimento di insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, è stata utilizzata la classificazione delle tipologie di spazio pubblico, già descritta nella Relazione generale, che si riporta di seguito (vedi Tav 2):

- A) Piazze storiche
- B) Assi plurifunzionali
- C) Assi pedonali/commerciali
- D) Percorsi porticati
- E) Tessuto urbano di antico impianto
- F) Percorsi verdi.

Art.3 Definizioni

Ai fini delle presenti norme si definiscono:

- **INSEGNA DI ESERCIZIO:** la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o da un marchio e realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

- **ALTRI MEZZI PUBBLICITARI:** striscioni attraverso le vie, locandine, teli pittorici, cavalletti.

TITOLO.II CRITERI GENERALI DI INSERIMENTO

Art.4 Disposizioni generali

1. Qualunque inserimento di impianto a carattere pubblicitario deve essere progettato in coerenza con la situazione ambientale in cui si colloca, sia per il posizionamento che per il disegno complessivo.
2. La realizzazione deve essere rispettosa delle forme e dei colori del supporto su cui si colloca. La scelta del colore deve essere effettuata in modo che l'effetto cromatico generale sia armonizzato sia con il supporto edilizio sia con gli impianti pubblicitari adiacenti .
3. I materiali utilizzati nelle parti strutturali non devono essere deteriorabili ed essere resistenti agli agenti atmosferici come previsto dall'art. 49 c. 1 del D.P.R. n.° 495 del 16.12.92.
4. L'installazione di ciascuna insegna deve obbligatoriamente essere seguita da periodica manutenzione.
5. E' vietata la collocazione di insegne e mezzi pubblicitari su monumenti, fontane, alberi, siepi, oppure su elementi architettonici che compongono il disegno delle facciate degli edifici o che le caratterizzano (colonne, fregi, balconate, inferriate).
6. Sono vietate le collocazioni pubblicitarie su elementi di arredo urbano quali vasi, fioriere, cestini, cassonetti, transenne, lampioni o altri manufatti assimilabili, a meno di una linea progettuale studiata dalla Amministrazione all'origine del manufatto. Sugli stessi arredi sopra richiamati è ammessa esclusivamente la dicitura "Città di Cagliari".
7. Non possono essere occupati per intero i vani delle finestre con pannelli o tende recanti iscrizioni pubblicitarie.
8. E' vietata la collocazione di oggetti di richiamo all'esterno degli esercizi.
9. L'insegna deve sempre essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. Eventuali eccezioni possono essere motivate da situazioni non visibili dai flussi di traffico veicolare o pedonale, che devono

essere opportunamente dimostrate. Se tali collocazioni sono più di una, le stesse dovranno essere inserite in un unico pannello segnaletico. Sono escluse dal presente articolo i segnali turistici o di territorio, così come definiti all'art. 39 del D.L. n° 285/92 e all'art. 134 del D.P.R. n° 495/92.

10. E' vietata la realizzazione di cassonetti , luminosi e non, in forma di capottina o pensilina sulle aperture dell'esercizio;
11. Sono vietate le iscrizioni dipinte sulle facciate degli edifici, i graffiti, i murali.
12. I pastorali sono ammessi solo negli ambiti B, E, F ed esclusivamente per i distributori di carburante.

Art.5 Disposizioni per la sicurezza di veicoli e pedoni

Devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 23 del D.L. n° 285/92 ed agli artt. 48; 49; 50; 51 e 52 del D.P.R. 16.12.92 n°. 495 e successive modifiche, in particolare:

- 1 I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari (luminosi e non), hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale. Occorre altresì evitare che il colore rosso (...) costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
- 2 Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
- 3 Gli impianti non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.

- 4 La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori, farmacie e posti di pronto soccorso.
- 5 Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
- 6 E' altresì vietata la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

Ed inoltre:

- 7 La collocazione di qualunque impianto con parti elettriche deve risultare ad altezza superiore a mt. 2.50. Non sono ammessi elementi di elettrificazione sulle ante di chiusura delle aperture. La posizione dei componenti elettrici deve essere indicata nel progetto.
- 8 Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente.

Art.6 Disposizioni per i sottoportici

- 1 Le uniche affissioni consentite nel sottoportico sono quelle relative alla pubblicità ~~cinematografica.~~ **di pubblici spettacoli (cinema, teatri, ...)** Queste ~~possono~~ **devono** essere collocate solo ~~sulla parete di fondo del sottoportico,~~ ai lati dell'ingresso del ~~cinema.~~ **locale.** I manifesti dovranno essere collocati in appositi portamanifesti, che devono essere armonizzati con il supporto edilizio.
- 2 Sono vietate le insegne pubblicitarie nella parte esterna degli edifici interessata da portici.
- 3 Nel sottoportico sono vietate le insegne trasversali al senso di percorrenza e le insegne a bandiera.
- 4 E' vietato l'inserimento di insegne pubblicitarie nel piano virtuale delle arcate esterne. ~~Esclusivamente per gli alberghi della Via Roma,~~ **Nelle arcate esterne dei sottoportici,** è ammessa la collocazione di tende parasole in tela non inclinabili, in cui la scritta sia relativa alla denominazione dell'esercizio collegato, **secondo la tabella dei colori allegata.**

5 Sono vietate le iscrizioni dipinte, i graffiti, i murales, sia internamente che esternamente al sottoportico.

TITOLO.III CLASSIFICAZIONE INSEGNE DI ESERCIZIO ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Art.7 Tipologie delle insegne

Le insegne sono state così classificate:

- A INSEGNE FRONTALI**
- B INSEGNE A BANDIERA**

A. INSEGNE FRONTALI

Si considerano insegne frontali quelle che si sviluppano parallelamente al piano di facciata dell'edificio.

- A.1 Cassonetti
- A.2 Lettere singole
 - A.2.1 In filo neon o scatolate a luce interna
 - A.2.2 Scatolate non luminose o a luce schermata
- A.3 Pannelli e Targhe
 - A.3.1 Non illuminati o a luce riflessa
 - A.3.2 A luminosità propria
- A.4 Iscrizioni su vetro
- A.5 Bassorilievi, sculture, mosaici
- A.6 Insegne sui tetti

B. INSEGNE A BANDIERA

Sono collocate perpendicolarmente al piano della facciata dell'edificio (ad andamento orizzontale, verticale o misto).

- B.1 Lettere singole/Filamento neon
- B.2 Pannelli e Targhe
- B.3 Cassonetti (pur inclusi nella classificazione non sono ammessi in nessuna parte del Centro Storico).

Art.8 Tipologie degli altri mezzi pubblicitari

C. ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

- C.1 Striscioni attraverso le vie
- C.2 Locandine, teli pittorici, cavalletti

TITOLO.IV CRITERI SPECIFICI PER L'INSTALLAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Capo.1 Insegne frontali

Art.9 *Criteria di inserimento per insegne frontali*

A INSEGNE FRONTALI

A.1 Cassonetti luminosi e non

Si ammette la collocazione solo al Piano Terreno esclusivamente per attività di interesse pubblico (banche, farmacie...). E' vietata la collocazione di cassonetti sul paramento murario adiacente alle aperture dell'esercizio o comunque il cui lato inferiore sia ad una distanza maggiore o uguale a mt. 2.10 dal piano di calpestio.

A.2 Lettere singole

A.2.1 Filo neon o a luce interna

Ammesse solo al piano terreno, all'interno delle aperture. La struttura di supporto dovrà essere essenziale e dovrà avere un effetto gradevole anche ad impianto spento. Il colore dovrà essere gradevolmente accostato al colore della facciata dell'edificio. Lo spessore delle lettere deve essere tale da non fuoriuscire dal filo della facciata.

A.2.2 Non luminose o a luce schermata

Sono ammesse anche ai piani superiori, esclusivamente per attività collocate anche ai piani superiori, sul paramento murario. Le lettere non possono avere spessore superiore a cm. 6, se luminose a cm 12, compresi i supporti, **la loro singola altezza non dovrà essere superiore a cm. 35.** ~~L'altezza della scritta~~

Il posizionamento deve risultare simmetrico rispetto alle partiture, rispettando gli elementi architettonici che caratterizzano la facciata quali cornici, marcapiano, fregi, timpani ecc.

A.3. Pannelli e targhe (A.3.1 - **non illuminati o a luce riflessa;** A.3.2 - **a luminosità propria**)

Ammesse solo al piano terreno o rialzato:

- se collocati sopra le aperture devono avere larghezza uguale ad esse; in presenza di cornici la larghezza della targa è definita dal loro filo esterno. E' vietato l'occultamento di cornici, decorazioni o elementi architettonici. Sono ammessi pannelli e targhe negli spazi murari ciechi ma delimitati da cornici o modanature, all'interno delle stesse. Sono ammesse le targhe professionali di dimensioni massime di cm. 50 x 30 cm h , e, se sono più di una, devono essere accorpate e coordinate in un unico disegno.
- nelle finestre a piano terreno o rialzato sono ammessi pannelli pubblicitari dell'altezza max. cm. 50, a condizione che non si sovrappongano a inferriate o infissi di pregio e che non occupino per intero i vani delle finestre.
- nei balconi dei piani rialzati non sono ammessi pannelli e targhe in sovrapposizione alla balaustra o parapetto.
- i sistemi di illuminazione delle targhe o pannelli, devono essere attentamente studiati per offrire una immagine gradevole anche ad impianto spento:
- sopra le aperture i faretti per l'illuminazione dei pannelli devono avere il braccio ~~perpendicolare alla parete ed essere collocati~~ in posizione centrata rispetto all'apertura e al pannello, con sporgenza max. di cm. ~~20~~ 50.
- ~~In caso di utilizzo di filo neon devono essere occultati gli elementi di elettrificazione.~~
- negli ambiti A,D,E,F i pannelli e le targhe dovranno essere realizzati esclusivamente in ottone, bronzo, rame, marmo o altro materiale pregiato.

A.4 Iscrizioni su vetro

Sono ammesse al piano terreno e ai piani superiori.

- le iscrizioni non possono essere realizzate con lettere adesive esterne; sono ammesse invece incisioni ad acido, smerigliature, sabbiature e simili.

- nelle realizzazioni ~~sono vietate le soluzioni precarie o disordinate, l'eccesso di informazioni o elenchi dettagliati;~~ l'informazione trasmessa deve essere essenziale.

A.5. Bassorilievi, sculture, mosaici

- sono ammesse solo soluzioni di elevata qualità formale, che possano qualificare il contesto o riferite a ripristino o restauro di preesistenze.

A.6 Insegne sui tetti

- nell'ambito in cui sono ammesse, potranno essere collocate insegne frontali a lettere singole, solo su fabbricati a tetto piano di edifici ad uso interamente non residenziale. Le insegne non potranno superare l'altezza di mt. 0,50, compresi i supporti. Le insegne dovranno inoltre rispettare i criteri enunciati ~~all'art. 3 e 2~~ all'art. 4 commi 1,2,3,4,5 del presente regolamento.

Art.10 Criteri di inserimento per insegne a bandiera

B INSEGNE A BANDIERA

Le insegne a bandiera devono essere collocate ai lati delle aperture di ingresso, non al di sopra.

Tutti i tipi di insegne a bandiera devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- dagli spigoli degli edifici ~~non meno di~~ a una distanza non inferiore a **mt. 1,50** (in deroga all'art. 51 c. 4 del D.p.R. 495/92 ai sensi della delibera del Commissario Prefettizio n. 1892/94).
- ~~• tra di loro non meno di mt. 50 negli assi plurifunzionali (ambito B); nei restanti ambiti omogenei non meno di mt. 10 (in deroga all'art. 51 c. 4 del D.p.R. 495/92 ai sensi della delibera del Commissario Prefettizio n. 1892/94).~~
- il supporto dovrà distanziare l'insegna dal filo della facciata almeno di cm 15.
- la scritta dovrà occupare **almeno** i 2/3 dell'oggetto in modo da limitare le dimensioni dei supporti.
- le insegne a bandiera che individuano servizi di pubblica utilità (farmacie, ospedali, polizia ecc..) possono essere realizzate secondo le norme emanate dai singoli enti preposti;

- Non sono ammesse le scritte a fili o tubi neon paralleli.

B.1 Lettere singole

Ad andamento orizzontale:

Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- La sagoma deve essere contenuta all'interno del filo del marciapiede di almeno cm. 50; la sporgenza massima ammessa, compresi i supporti è di mt. 1,50.
- l'altezza della collocazione sull'edificio deve essere compresa tra i mt. 4,70 e i mt. 6,00 dal suolo, compresi i supporti.

Ad andamento verticale:

Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- la sagoma deve essere contenuta all'interno del filo del marciapiede di almeno cm. 50. La sporgenza massima ammessa, compresi i supporti è di mt. 1,00.
- la base inferiore dell'insegna deve essere collocata ad una altezza non inferiore a mt. 4,70 dal suolo e lo sviluppo verticale non deve mai superare il filo inferiore della cornice di gronda. L'altezza massima consentita è di mt. 4,00, compresi i supporti.

Ad andamento misto:

Le collocazioni devono rispettare le dimensioni derivanti dalla combinazione dei criteri relativi ai due tipi precedenti.

B.2 Pannelli e targhe.

Ammessi solo se non luminosi o a luce riflessa.

Le collocazioni devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- sono ammessi solo se contenuti in una sagoma massima di cm. 60x80 h compresi i supporti.
- l'altezza delle collocazioni deve essere compresa tra mt. 2,50 e mt. 4,00;
- non sono ammesse le insegne a tubi neon paralleli;

- negli ambiti territoriali A,C,E sono ammesse esclusivamente soluzioni artistiche con supporto in ferro/catenelle, con utilizzo di materiali tradizionali quali legno, ferro, smalto, ceramica etc.. Sono ammesse anche soluzioni in materiali moderni come plexiglas o metallici purchè di elevata qualità formale e di design essenziale, nel caso in cui tutta l'immagine dell' esercizio sia risolta in maniera coerente.

B3 Cassonetti

In tutto il territorio normato dal presente regolamento è vietato l'inserimento di cassonetti a bandiera.

Capo.2 Altri mezzi pubblicitari

Art.11 Criteri di inserimento per i mezzi pubblicitari temporanei

C. MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI

C.1. Striscioni attraverso le vie

La collocazione è ammessa esclusivamente per manifestazioni temporanee. In tal caso l'esposizione è concessa a partire dalla settimana precedente alla manifestazione e sino a ventiquattro ore dopo la fine della manifestazione.

La collocazione deve essere perpendicolare al senso di marcia dei veicoli; l'altezza, rispetto al piano della carreggiata, non deve essere inferiore ai mt. 5,10; la distanza reciproca almeno di mt. 50.00.

E' vietato l'ancoraggio di striscioni agli alberi ed alle inferriate delle finestre o dei balconi degli edifici, alle impalcature o ai ponteggi di cantieri.

C.2. Locandine (in materiale cartaceo o tessuto), Cavalletti, Teli Pittorici

Le locandine sono ammesse anche su facciate di edifici di pregio storico-architettonico, purchè i colori, la tipologia, il supporto siano attenti all'inserimento nel contesto. La sagoma deve essere compresa in un limite massimo di cm 50x70h. L'esposizione è concessa a partire dalla settimana

precedente alla manifestazione e sino a ventiquattro ore dopo la fine della manifestazione.

La larghezza massima per i Cavalletti ~~deve essere inferiore~~ non deve essere superiore a mt. 1,00 e l'altezza massima ~~inferiore~~ a mt. 1,50.

I Teli pittorici a copertura di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili per periodi non superiori a novanta giorni rinnovabili, sono sempre ammessi in tutti gli ambiti, ~~esclusivamente~~ se raffiguranti il prospetto nascosto dal telo stesso, reale o progettato. Sono anche ammessi ~~il messaggio~~ ~~messaggi pubblicitario~~ pubblicitari, la cui superficie non potrà superare il 50% della superficie totale e dovrà essere fatta salva, nella parte inferiore dell'edificio, una banda dell'altezza di tre metri dal filo marciapiede. Ciascun progetto andrà concordato volta per volta con le Divisioni competenti. Al suddetto limite del 50% della superficie totale potrà derogarsi, sempre in virtù di un progetto concordato volta per volta con le Divisioni competenti, unicamente nel caso i cui il messaggio pubblicitario sia riferito direttamente e specificamente allo sponsor che cura il restauro dell'immobile E' comunque consigliabile l'utilizzo di cromatismi che siano armonizzati con il contesto ed il supporto su cui si colloca il telo.

Capo.3. Tipi di insegne ammessi nelle tipologie di spazio pubblico

Art.12 Collocazioni ammesse nelle tipologie di spazio pubblico

Nella tipologia di spazio pubblico individuata come A) *Piazze storiche*, sono ammesse:

- A.3.1; A.4; A.5.
- B.2.
- C.2.

Nella tipologia di spazio pubblico individuata come B) *Assi plurifunzionali*, sono ammesse:

- A.1; A.2; A.3; A.4.; A.5; A.6;
- B.1, B.2;
- C1; C2.

Nella tipologia di spazio pubblico individuata come C) *Assi pedonali/commerciali* sono ammesse:

- A.2;A.3.1;A.4;A.5;A.3.2
- B.2.
- C.2.

Nella tipologia di spazio pubblico individuata come D) *Percorsi porticati*, sono ammesse:

- A.2.2; A.3.1; A.4; A.5;A.3.2.
- C.2.

Nella tipologia di spazio pubblico individuata come E) *Tessuto urbano di antico impianto*, sono ammesse:

- A.2.2;A.3.1;A.4.; A.5;A.3.2.
- B.2.
- C.2;C1.

Nella tipologia di spazio pubblico individuata come F) *Percorsi verdi* sono ammesse:

- A.2.2;A.3.1;A.4;A5.
- C.2.

Per quanto riguarda gli *edifici vincolati 1089/39*, e gli *edifici non vincolati ma di interesse storico-artistico-culturale*, sono ammesse:

- C.2.

TITOLO.V PROCEDURA AUTORIZZATIVA

Art.13 Autorizzazione – modalità per le richieste

1. Il titolare di un esercizio o ditta installatrice che intenda collocare una insegna di esercizio o altro mezzo pubblicitario, dovrà:

A) Inoltrare domanda per l'autorizzazione indirizzata alla Divisione Edilizia Privata allegando la seguente documentazione:

- progetto in **2 (due) copie**, in scala 1:50 o 1:20 con i disegni esecutivi dell'impianto pubblicitario con precisazione di quote, prospetti, sezioni, materiali utilizzati, colori prescelti (i colori devono essere visualizzati), contenuto del messaggio e caratteri grafici proposti, dimensioni dei caratteri e sporgenze dal filo della facciata.
- fotografia a colori che consenta la visione completa della facciata o delle facciate interessate e le altre insegne esistenti. Per insegne sporgenti oltre il filo della facciata dovrà essere presentata anche foto a colori trasversale.
- planimetria 1:1000 con l'esatta ubicazione dell'impianto e degli altri eventuali impianti pubblicitari limitrofi.
- ~~titolo di proprietà o autocertificazione che attesti la proprietà dell'immobile.~~
- per gli impianti luminosi dovrà essere allegato il progetto dell'impianto elettrico che indichi gli allacci e le opere di protezione, le dimensioni e le collocazioni, firmato da un tecnico abilitato.
- se l'iscrizione è collocata su una tenda, oltre agli elaborati di cui sopra, dovrà essere allegato o il campione di tessuto o un disegno che riproduca fedelmente motivi e colori del tessuto.

B) Inoltrare richiesta indirizzata al Sindaco per il nulla osta R.A.S., ai sensi della L.R. n. 28 del 12/9/98 art.3, secondo il fac-simile allegato alla pagina seguente.

2. La Divisione tributi provvederà a quantificare l'imposta dovuta per la collocazione che dovrà essere corrisposta secondo quanto appresso specificato:

- per le collocazioni di durata inferiore all'anno, il pagamento dell'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione anticipata.
 - Per durata superiore all'anno, il pagamento dell'imposta può essere effettuato, su domanda, in rate trimestrali anticipate, qualora l'importo superi la somma di ~~L. 3.300.000 (tremilioni trecentomila)~~ € 1.704,30 (millesettecentoquattromila/30).
 - Ai sensi dell'art. 8 d.lvo 507/1993 e successive modificazioni, l'autorizzato dovrà effettuare apposita dichiarazione in caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della pubblicità o della superficie esposta, presso gli uffici tributari ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, allegando l'attestazione di pagamento; è fatto obbligo del Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
 - L'autorizzazione di cui al presente articolo e la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento dovranno essere conservati presso la sede del titolare dell'esposizione pubblicitaria ed esibiti a richiesta degli agenti autorizzati."
 - Per la determinazione relativa alle tariffe dell'imposta pubblicitaria si fa riferimento al D.to L.vo 15/11/1993 n° 507 e successive modificazioni.
4. In tutti i casi in cui l'installazione comporti ~~manomissioni del~~ interventi sul suolo pubblico, dovranno essere osservate le norme che la Civica Amministrazione ha previsto in materia.

Art.14 Durata e rinnovo dell'autorizzazione

1. L'installazione avrà durata massima di anni due, rinnovabile ~~per altri due anni~~ su richiesta scritta.
2. La domanda di rinnovo dovrà essere corredata dalla sola documentazione fotografica e dalla precedente autorizzazione.

TITOLO.VI TRANSITORIE E FINALI

Art.15 Sanzioni

1. L'autorizzazione è revocabile qualora per omessa manutenzione, l'impianto autorizzato risulti degradato, nonché quando il medesimo non sia più rispondente alle esigenze statiche. L'Amministrazione, dopo aver accertato le condizioni, provvederà alla rimozione coattiva, addebitando agli interessati le spese di rimozione.
2. Qualora le installazioni creino pericolo alla pubblica incolumità, l'installatore dovrà provvedervi immediatamente restando in ogni caso a suo carico gli eventuali danni a terzi.

Art.16 Norma transitoria

Gli impianti pubblicitari non rispondenti alle norme del presente regolamento, si intendono non rinnovabili al momento della scadenza della autorizzazione e dovranno pertanto essere adeguati ovvero rimossi a cura dell'interessato. In ogni caso gli impianti dovranno essere adeguati alle prescrizioni del presente regolamento entro il 01/01/~~2003~~ 2004.

